



Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
Il Presidente

Prot. n. 00942/2020

Visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 84/2020, presentato, in data 16 ottobre 2020, dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dal dott. Giuseppe Caridi, nella qualità di Commissario Straordinario della Divisione Calcio a cinque della LND, contro i sigg.ri Gabriele Maria Di Gianvito, Vittorio Zizzari, Marco Calegari e Bernardo Lodispoto, nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, per la integrale riforma, previa sospensione dell'efficacia, con provvedimento cautelare, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 017/2020-2021 - Registro Reclami n. 029/2020-2021, notificata a mezzo PEC il 15 ottobre 2010 e pubblicata sul sito della FIGC in pari data, con la quale è stato respinto il ricorso dei ricorrenti contro la decisione n. 2/TFN – SD 2020/2021, pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, notificata il 10 settembre 2020, che aveva accolto il ricorso presentato dai suddetti componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 e, per l'effetto, annullato il Comunicato Ufficiale n. 15 del 7 luglio 2020 del Consiglio Direttivo della LND, con cui era stato disposto il commissariamento della medesima Divisione;

vista l'istanza di sospensione dell'efficacia e esecutività del provvedimento ai sensi degli artt. 33 e 57, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva del Coni;

visto l'art. 57, comma 2, lett. c), del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale il Presidente del Collegio di Garanzia assegna ciascuna controversia alla sezione di competenza o, in caso di sovraccarico, ad altra sezione, ovvero alle Sezioni Unite;

visto il provvedimento adottato dal Presidente del Collegio di Garanzia del 19 ottobre 2020 di assegnazione della controversia di cui al ricorso alla terza sezione per la trattazione della istanza cautelare e del merito, ai sensi dell'art. 56, comma 2, e dell'art. 57, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva

considerato che la complessità delle questioni sollevate impone una discussione collegiale in contraddittorio tra le parti;

ritenuto che le implicazioni derivanti dalla immediata esecuzione della decisione impugnata sarebbero tali da imporre alla LND e al Commissario significative conseguenze anche in ordine alla giurisdizione/competenza del Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare e della Corte Federale d'Appello;

PQM

Impregiudicata ogni ulteriore decisione sul rito e sul merito, sospende l'esecutorietà della decisione della Corte Federale d'Appello appellata fino alla data della discussione collegiale, da fissarsi con abbreviazione dei termini ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Si riserva di indicare con ogni consentita urgenza la data dell'udienza di discussione.

Dispone che il presente decreto sia comunicato dalla segreteria con urgenza alle parti, ancorché non costituite.

Roma, 21 ottobre 2020

IL PRESIDENTE

F.to Massimo Zaccheo